

Cantina Sociale

C.a Tecnico ed Enologo

Oggetto: Revisione del reg. CE n. 436/2009 - REGISTRI - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO - CERTIFICATI - DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Allegata alla seguente circolare le copie degli schemi di regolamento delegato e di regolamento d'esecuzione che andranno a sostituire il reg. CE n. 436/2006, per quanto riguarda la disciplina dei registri, dei documenti di accompagnamento e delle dichiarazioni obbligatorie (giacenza, vendemmia, produzione).

La discussione dovrebbe essere nella sua fase finale, quindi i testi allegati dovrebbero potersi considerare molti vicini alla versione definitiva.

Qui di seguito, per punti una rapida analisi:

Registri (art. 28 – 30 del reg. delegato e art. 13 – 21 del reg. d'esecuzione)

Rispetto alla tematica dei **tempi di registrazione** delle operazioni, il nuovo art. 20 del reg. d'esecuzione sembra confermare la deroga già prevista dal precedente art. 45 del reg. CE n. 436/2009, che consente di portare la scadenza per tutte le operazioni a 30 giorni, in presenza di gestionali di cantina. Rispetto alla precedente disciplina, parrebbe registrarsi un miglioramento, in quanto l'art. 53 del nuovo reg. delegato sopprime l'art. 12 del reg. CE n. 606/2009, il quale prevedendo che *"l'iscrizione nei registri [...] dei dati relativi allo svolgimento delle operazioni di aumento del titolo alcolometrico si effettua immediatamente dopo la fine dell'operazione stessa"* aveva portato il Mipaaf a non concedere nel DM sulla dematerializzazione dei registri i 30 giorni per le operazioni di arricchimento. Se ricordate, a questo è stato posto parziale rimedio con l'art. 58 del cosiddetto Testo unico, ma è chiaro che un passo avanti in questo senso anche nei regolamenti comunitari aiuterebbe a risolvere in maniera definitiva la questione relativa alle **tempistiche di registrazione dell'operazione di arricchimento**.

Documenti di accompagnamento (art. 8 – 10 e allegato V del nuovo reg. delegato)

Sul tema delle **esenzioni**, il nuovo art. 9 sembra confermare ed estendere i casi di deroga dall'obbligo di emissione di un documento di accompagnamento, rispetto a quanto previsto attualmente dall'art. 25 del reg. CE n. 436/2009. I km, infatti, dovrebbero passare

da 40 a 70 e verrebbe meno anche l'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente. Il nuovo reg. delegato, inoltre, fisserebbe al 30 giugno 2020 la data ultima per l'MVV cartaceo.

Certificati (art. 11 – 12 e allegato VI del nuovo reg. delegato)

Si conferma anche in questa nuova versione, la volontà della Commissione di proseguire con il tentativo di far riconoscere ai Paesi terzi il documento di accompagnamento come certificato d'origine, di qualità e di autenticità. In questo senso, sarà interessante capire come andrà il negoziato con le autorità cinesi rispetto al tema dell'*harmonised certificate*.

Inoltre nella mattinata del 27 settembre presso la sede dell'ICQRF si è tenuta una riunione sullo stato di avanzamento del progetto sulla dematerializzazione dei registri.

Qui di seguito, per punti le novità emerse e le tempistiche di attuazione.

- 1) Il 30 di settembre p.v. si procederà alla chiusura dei registri. Le aziende che ancora non hanno chiuso il registro, qualora non dovessero essere in grado di rispettare tale scadenze, potranno ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso;
- 2) Il 15 ottobre ci dovrebbe essere un aggiornamento del sistema, con l'introduzione, tra le altre cose, dell'**unità di misura LITRI per i mosti**. Su questo tema, l'ICQRF ha specificato che si tratta di una opzione, nel senso che le aziende potranno scegliere se proseguire con la registrazione dei mosti in KG oppure se optare per la nuova unità di misura in LITRI. Questa novità riguarderà SOLO i mosti e non, ad esempio, il mosto parzialmente fermentato;
- 3) Rispetto al tema della possibile automazione delle dichiarazioni di produzione, l'ICQRF si è impegnato a darci una comunicazione precisa nei prossimi giorni, dopo aver interessato anche le altre amministrazioni coinvolte, in modo tale da evitare il ripetersi di quanto accaduto con le dichiarazioni di giacenza;
- 4) L'ICQRF, considerato lo stato di avanzamento della telematizzazione dei registri, smentisce le voci circolate secondo cui per questa vendemmia sarebbe stato possibile caricare le uve e il vino, tralasciando le operazioni intermedie. Sarà, quindi, necessario caricare le uve, le operazioni di vinificazione ed il vino. L'ICQRF ha, allo stesso tempo, ribadito, che proseguirà l'atteggiamento tenuto sinora dai funzionari nelle operazioni di controllo: attenzione alla sostanza e non alla forma dei registri.

Ancona, li 29.09.2017

FEDAGRI
Mauro Scattolini

